

---

**Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori che eseguono lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme**

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1997 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme (CCLA) e successive modifiche, vista la domanda di proroga dell'obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 2004, presentata il 18 ottobre 2002 dalle parti contraenti del citato CCLA,

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 89 del Cantone Ticino del 5 novembre 2002 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 227 del 22 novembre 2002/120,

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni,

precisato che al CCLA non è apportata alcuna modifica,

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute,

richiamati:

– la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16,

– il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

#### **risolve:**

##### **I**

La domanda di proroga dell'obbligatorietà generale, fino al 31 dicembre 2004, del Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori che eseguono lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme (CCLA) è accolta.

##### **II**

La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2004.

Bellinzona, 10 dicembre 2002

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **P. Pesenti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 22 gennaio 2003.